



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 26 SET. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Busto Arsizio
Via Libia, 2
21052 BUSTO ARSIZIO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 237/2017_Albo_cancellazione per irreperibilità anagrafica

Con il quesito formulato in data 6 settembre 2017 si pone il caso di un iscritto nell'albo al quale l'invio di una comunicazione tramite PEC non è stato possibile in quanto l'avviso di mancata consegna segnalava "indirizzo non valido". La stessa comunicazione inviata tramite raccomandata postale è tornata all'Ordine mittente per compiuta giacenza. Effettuato l'accertamento anagrafico presso il Comune, l'indirizzo di residenza in possesso dell'Ordine è stato però confermato. Si chiede pertanto se in tal caso si possa parlare di "irreperibilità anagrafica" dell'iscritto e quindi procedere alla cancellazione per irreperibilità. Si fa inoltre presente che l'iscritto in questione non ha domicilio professionale, in quanto non esercita l'attività, e che vani sono stati anche alcuni tentativi di contatto telefonico.

A tal proposito si osserva innanzitutto, ed in via generale, che la cancellazione dall'albo non è espressamente disciplinata dall'Ordinamento professionale e, tuttavia, una disciplina è ricavabile in via interpretativa dalle norme ordinarie che la prevedono o la sottintendono, in relazione agli obblighi di tenuta dell'albo con riferimento particolare alle attività periodiche di aggiornamento e revisione. Il venire meno di uno dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nell'albo, infatti, determina necessariamente la cancellazione dall'albo. Per la procedura di cancellazione (sia d'ufficio che su istanza) si applicano le regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciò premesso, si osserva che in presenza di irreperibilità accertata e documentata la cancellazione dall'albo è doverosa per il venire meno del possesso del requisito della residenza o del domicilio professionale. Ora, nel caso di specie, non può parlarsi di "irreperibilità anagrafica" in quanto la verifica effettuata presso il Comune ha confermato l'indirizzo di residenza noto all'Ordine.

Anche nel caso in cui il Comune avviasse un procedimento di cancellazione per irreperibilità anagrafica questo avrebbe tempi di conclusione comunque lunghi (almeno 1 anno), in quanto vengono effettuati reiterati controlli (almeno 3) a distanza di tempo¹.

Ciò chiarito qualora trascorra un considerevole lasso temporale senza che l'Ordine possa contattare l'iscritto, esso potrà valutare se la mancata comunicazione all'Ordine della variazione dei propri recapiti sia comportamento contrario a correttezza e trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

¹ Per la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente ed in quali casi viene effettuata, veda l'articolo 11 (Cancellazioni anagrafiche) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.